

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1087

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DE NOTARIS, GALLO, FOLLONI, VOZZI,
CASTELLANI e SICA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 1994

Trascrizione a matricola dell'ordine sacro del diaconato
permanente e servizio ministeriale dei sottufficiali ed
ufficiali delle Forze armate

ONOREVOLI SENATORI. - La Chiesa Cattolica, dopo il Concilio Vaticano II, ha ripristinato il diaconato permanente, che viene amministrato dai Vescovi attraverso il Sacramento dell'Ordine Sacro.

Fu a Napoli che, il 29 giugno 1975, il cardinale Corrado Ursi ordinò i primi undici diaconi permanenti della Chiesa italiana. Numerosi sono gli appartenenti alle Forze armate che, coniugati e non, dopo una formazione spirituale e di studio di cinque anni, sono oggi diaconi permanenti. Altri, già ordinati, entreranno nelle Forze armate.

Questo disegno di legge, tenendo presente il Concordato in vigore tra Stato e Chiesa cattolica, prevede che sul foglio matricolare venga trascritto, per chi è diacono permanente, questo dato essenziale che nasce dal conferimento dell'Ordine sacro.

Gli appartenenti alle Forze armate, se diaconi, potranno così essere a disposizione dell'Ordinario militare, se egli lo riterrà opportuno. Occorre ricordare che qui parliamo di personale appartenente alle Forze armate, che può mettere a servizio il proprio mistero senza aggravio di spese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Sacramento dell'Ordine Sacro nel grado del Diaconato permanente, conferito dai Vescovi agli appartenenti alle Forze armate prima o dopo il loro ingresso nelle medesime, è trascritto a matricola.

Art. 2.

1. L'Ordinario militare delle Forze armate potrà avvalersi dell'attività ministeriale dei militari, sottufficiali ed ufficiali ordinati Diaconi permanenti.

Art. 3.

1. Gli ufficiali e i sottufficiali delle Forze armate che esercitano attività ministeriale ai sensi dell'articolo 2, su richiesta dell'Ordinario militare, sono considerati fuori corpo e non sono soggetti a periodi di attribuzione.

2. I sottufficiali di cui al comma 1 possono essere promossi, per anzianità, fino al grado di maresciallo maggiore. Gli ufficiali possono essere promossi per anzianità fino al grado di tenente colonnello e, a scelta, fino al grado di generale di brigata o equipollente.

